

# Sulla compatibilità della qualità di Amministratore di società di capitali con quella di lavoratore dipendente

Tribunale di Bologna, 07.03.2018, Pres. Dr. Fabio Florini. Giudice Estensore, dott.ssa Silvia Romagnoli

Fallimento- Credito da lavoro dipendente – compatibilità della qualità di amministratore di società di capitali con quella di lavoratore subordinato – Ammissione

*“L’amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore?”*

Tribunale di Bologna, 07.03.2018, Pres. Dr. Fabio Florini. Giudice Estensore, dott.ssa Silvia Romagnoli

Fallimento- Credito da lavoro dipendente – compatibilità della qualità di amministratore di società di capitali con quella di lavoratore subordinato – Ammissione

*“L’amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore?”*

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

IMPRESA, FALLIMENTO

Causa n.7742/2017 R.G.

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.  
magistrati

Dr. Fabio FLORINI Presidente

Dr.ssa Anna Maria ROSSI Giudice

Dr.ssa Silvia ROMAGNOLI Giudice est.

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.

proposta da: L. A. (Avv. Sido Bonfatti)

nei confronti di:

F. L. S.p.a. (Avv. Luigi Andrea Cosattini)

letti gli atti e sentito il giudice rel.

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

L. A. si insinuava al passivo del fallimento L. S.P.A. per l'importo di € 8.417,76 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. per la retribuzione relativa alla mensilità di settembre 2016, nonché per l'importo di € 8.123,67 in prededuzione per la retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2016 in costanza di concordato preventivo, quale dipendente con qualifica di impiegata di primo livello e la mansione di responsabile di stabilimento.

Con stato passivo dichiarato esecutivo in data 13.4.2017 il credito veniva *in toto* escluso con la seguente motivazione “*in quanto si ritiene che nel rapporto intercorso tra l'istante e la L. SpA non sussistano i requisiti della subordinazione gerarchica e che quindi debba essere disconosciuta la natura di lavoro dipendente del rapporto intercorso*”.

Nella presente sede la L. si oppone ex art. 98 L.F., insistendo per l'accoglimento della domanda come originariamente proposta.

Il fallimento si è costituito rilevando che la L. è sempre stata, oltre che formalmente dipendente, anche socia insieme alla sorella e alla madre, ricopriva la carica di Vice-presidente ed amministratore delegato con potere di gestione dei rapporti di lavoro subordinato senza essere soggetta a direzione o controllo da parte del CdA, non aveva mai svolto attività di lavoro in regime di subordinazione gerarchica ma solo attività relative al rapporto organico e riceveva retribuzione di gran lunga eccedente quella prevista dalla contrattazione collettiva per il livello di inquadramento, nonché che la prova del vincolo di subordinazione era a carico del lavoratore.

L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.

La L. è stata assunta dalla A. L. & C. sas (poi L. spa) nel 2002 quale responsabile di stabilimento addetta alla direzione stilistica ed alla produzione; l'impresa, a vocazione familiare, nasce nel 2002 come società di persone (A. L. & C sas) e nel 2004, per effetto dell'affitto di azienda, diviene s.p.a. (poi fallita) ed è da sempre stata partecipata dai componenti della famiglia (anche per il tramite di A. L. srl).

L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'esercizio delle relative mansioni sin dal 2002, documenti in atti (lettera di assunzione, buste paga e CUD) e dagli adempimenti previdenziali e contributivi del datore di lavoro (estratti contributivi) non può essere messo in discussione dalla procedura per il solo fatto che la L. è stata componente CdA con delega al personale dall'ottobre 2013 (cfr. visura storica CCIAA doc.22 ricorrente).

In particolare, risulta che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è stata dichiarata agli enti dalla stessa procedura che ha sottoscritto il CUD 2017 (doc.10 ricorrente) attestando le retribuzioni complessivamente corrisposte, comprese quelle per cui è causa.

Reputa, in sostanza, il collegio che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'espletamento effettivo delle mansioni per cui è stato costituito non possa revocarsi in dubbio, in virtù della documentazione prodotta comprovante il rapporto e delle caratteristiche dell'impresa come descritte.

Né il rapporto di lavoro subordinato è incompatibile con la contemporanea qualità di amministratore di una società di capitali: l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà

della società distinta da quella del singolo amministratore (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2004, n.21759).

Nella fattispecie, la L., da sempre componente del CdA, ha ricevuto la delega al personale nell'ottobre del 2013, ma deve ritenersi che sin dal lontano 2002 abbia svolto le proprie mansioni lavorative per le quali venne assunta nell'impresa di famiglia; la compresenza di un organo collegiale (CdA) depone inoltre per la conservazione del potere di gestione e rappresentanza in capo al collegio e non al singolo componente.

Sulle somme dovute sono da riconoscersi la rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex art. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.

Spese di giudizio integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto

AMMETTE

L'opponente L. A. al passivo del F. L. S.P.A.

- per la somma di € 8.417,76 (al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali) con privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.
- per la somma di € 8.123,67 (al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali) in prededuzione, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto

DISPONE che il curatore del fallimento provveda alla conseguente modifica dello stato passivo

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in camera di consiglio dell'1.3.2018.

Il Giudice est.

Il Presidente

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

IMPRESA, FALLIMENTO

Causa n.7745/2017 R.G.

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.  
magistrati

Dr. Fabio FLORINI Presidente

Dr.ssa Anna Maria ROSSI Giudice

Dr.ssa Silvia ROMAGNOLI Giudice est.

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.

proposta da: L. E. (Avv. Sido Bonfatti)

nei confronti di:

F. L. S.p.a. (Avv. Luigi Andrea Cosattini)

letti gli atti e sentito il giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

L. E. si insinuava al passivo del fallimento L. S.P.A. per l'importo di € 8.417,76 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. per la retribuzione relativa alla mensilità di settembre 2016, nonché per l'importo di € 8.123,67 in prededuzione per la retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2016 in costanza di concordato preventivo, quale dipendente con qualifica di impiegata di primo livello e la mansione di responsabile di stabilimento.

Con stato passivo dichiarato esecutivo in data 13.4.2017 il credito veniva *in toto* escluso con la seguente motivazione “*in quanto si ritiene che nel rapporto intercorso tra l'istante e la L. SpA non sussistano i requisiti della subordinazione gerarchica e che quindi debba essere disconosciuta la natura di lavoro dipendente del rapporto intercorso*”.

Nella presente sede la L. si oppone ex art. 98 L.F., insistendo per l'accoglimento della domanda come originariamente proposta.

Il fallimento si è costituito rilevando che la L. è sempre stata, oltre che formalmente-dipendente, anche socia insieme alla sorella e alla madre, ricopriva la carica di membro del CdA, non aveva mai svolto attività di lavoro in regime di subordinazione gerarchica ma solo attività relative al rapporto organico e riceveva retribuzione di gran lunga eccedente quella prevista dalla contrattazione collettiva per il livello di inquadramento, nonché che la prova del vincolo di subordinazione era a carico del lavoratore.

L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.

La L. è stata assunta dalla A. L. & C. sas (poi L. spa) nel 2002 quale responsabile di stabilimento addetta al servizio commerciale; l'impresa, a vocazione familiare, nasce nel

2002 come società di persone (A. L. & C sas) e nel 2004, per effetto dell'affitto di azienda, diviene s.p.a. (poi fallita) ed è da sempre stata partecipata dai componenti della famiglia (anche per il tramite di A. L. srl).

L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'esercizio delle relative mansioni sin dal 2002, documenti in atti (lettera di assunzione, buste paga e CUD) e dagli adempimenti previdenziali e contributivi del datore di lavoro (estratti contributivi) non può essere messo in discussione dalla procedura per il solo fatto che la L. è stata componente CdA (cfr. visura storica CCIAA doc.21 ricorrente).

In particolare, risulta che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è stata dichiarata agli enti dalla stessa procedura che ha sottoscritto il CUD 2017 (doc.10 ricorrente) attestando le retribuzioni complessivamente corrisposte, comprese quelle per cui è causa.

Reputa, in sostanza, il collegio che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'espletamento effettivo delle mansioni per cui è stato costituito non possa revocarsi in dubbio, in virtù della documentazione prodotta comprovante il rapporto e delle caratteristiche dell'impresa come descritte.

Né il rapporto di lavoro subordinato è incompatibile con la contemporanea qualità di amministratore di una società di capitali: l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2004, n.21759).

Nella fattispecie, la L., è stata da sempre componente del CdA, ma deve ritenersi che sin dal lontano 2002 abbia svolto le proprie mansioni lavorative, per le quali venne assunta nell'impresa di famiglia; la compresenza di un organo collegiale (CdA) depone inoltre per la conservazione del potere di gestione e rappresentanza in capo al collegio e non al singolo componente.

Sulle somme dovute sono da riconoscersi la rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.

Spese di giudizio integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto

AMMETTE

L'opponente L. E. al passivo del FALLIMENTO L. S.P.A.

- per la somma di € 8.417,76 (al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali) con privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.
- per la somma di € 8.123,67 (al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali) in prededuzione, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429/3° co. c.p.c. dal dovuto alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali ex artt. 54 L.F. dal dovuto sino al deposito del progetto di riparto.

DISPONE che il curatore del fallimento provveda alla conseguente modifica dello stato

passivo

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in camera di consiglio dell'1.3.2018.

Il Giudice est.

Il Presidente

# **Sulla compatibilità della qualità di Amministratore di società di capitali con quella di lavoratore dipendente**

**di Emanuela Calamia**

Il Tribunale di Bologna, con due decisioni sostanzialmente contemporanee e di identico contenuto, affronta il tema della compatibilità della qualità di amministratore di società di capitali con quella di lavoratore dipendente.

La questione viene trattata in sede di opposizione allo stato passivo a fronte della esclusione, proposta dal Curatore ed avallata dal Giudice Delegato, di un credito per retribuzioni, motivata sulla scorta della affermata insussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica.

In sede di opposizione allo stato passivo, la vicenda viene approfondita nel merito ed il Tribunale di Bologna accoglie le difese delle opposenti, valorizzando, da un lato, la documentazione fornita dalle lavoratrici, comprovante la sussistenza formale del rapporto di lavoro (contratto di assunzione, buste paga, estratto contributivo, CUD), in essere sin dal lontano 2002 ed evidenziando, altresì, la condotta contraddittoria posta in essere dalla stessa Curatela la quale, per prima, aveva dichiarato agli enti la sussistenza del rapporto di lavoro, sottoscrivendo anche il modello CUD 2017, quindi, attestando le retribuzioni complessivamente corrisposte, comprese quelle oggetto di causa.

Ricorda, peraltro, il Tribunale, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. lavoro, 17.11.2004, n.21759), secondo il quale l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico, ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà distinta da quella del singolo amministratore.

E' stato così rilevato che, in entrambe le fattispecie sottoposte all'esame del Collegio, le lavoratrici erano state da sempre componenti del CdA, ma al contempo la presenza di un organo collegiale (CdA) deponeva per la conservazione del potere di gestione e rappresentanza in capo allo stesso collegio e non al singolo componente.

A corredo degli atti di opposizione, erano stati allegati la documentazione attestante la costituzione ed il regolare svolgimento del rapporto di lavoro (lettera di assunzione, buste paga, estratto contributivo, CUD), ed anche i verbali del CdA, a dimostrazione del corretto funzionamento dell'organo collegiale.

Secondo il Tribunale, dunque, a fronte della citata documentazione, opponibile alla procedura, la coesistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di amministratore e di lavoratore dipendente, non poteva servire da sola a fondare un legittimo presupposto di esclusione del credito retributivo, non esistendo alcuna norma a sostegno di detta incompatibilità.

Incompatibilità riscontrata, invece, dalla giurisprudenza, in presenza di situazioni, del tutto peculiari, di coincidenza tra la qualifica di lavoratore dipendente e quella di Amministratore Unico, ossia di un soggetto che accentra su di sé tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell'impresa (Cass. n.24188/2006).

Nelle due fattispecie sottoposte all'esame del Tribunale di Bologna, nessuna delle lavoratrici opponenti era, tuttavia, Amministratore Unico.

Le deleghe, attribuite da ottobre 2013 ad una sola di esse, erano limitate e ritenute non di ampiezza tale da fare venir meno il vincolo di subordinazione.

In definitiva, svolgendo le lavoratrici mansioni diverse da quelle di mera rappresentanza della società ed essendo comunque soggette al potere di controllo del Consiglio di Amministrazione, doveva riconoscersi la sussistenza dei presupposti identificativi del vincolo di subordinazione gerarchica, con conseguente accoglimento delle sollevate opposizioni.